



**COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO**  
**- Provincia di Brindisi -**

**PROGETTO DEL SERVIZIO**

**AVVISO PUBBLICO**

**SELEZIONE DI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI  
ANALISI DI RISCHIO, PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA/ESECUTIVA  
E DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO E  
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED  
ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO**

***“BONIFICA E/O MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA EX DISCARICA PER  
RSU IN LOCALITA' MARCIADARE”***

**NEL COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO.**

**Importo totale progetto €. 1'476'000,00**

**CIG 6225345535 -- CUP H59G12000180003**

ART. 1 - IL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO DA SVOLGERE ..... pag. 2

ART. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO ..... pag. 2

ART. 3 - AVVIO E DURATA DEL SERVIZIO ..... pag. 5

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL' APPALTO ..... pag. 6

ART. 5 - REQUISITI DELL' AGGIUDICATARIO ..... pag. 6

ART. 6 - I COSTI DELLA SICUREZZA ..... pag. 6

ART. 7 - COSTO DEL PERSONALE ..... pag. 6


8

## Art.1 – IL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO DA SVOLGERE

Il territorio del comune di San Pietro Vernotico, che si estende su una superficie di 46 km<sup>2</sup> per una densità abitativa di 301,74 abitanti per chilometro quadrato, è situato nell'area nord del Salento. Il centro abitato dista circa 18 km da Brindisi e 20 km da Lecce e confina a nord con Brindisi, ad ovest con Cellino San Marco, a sud con Torchiarolo ed ad est col Mare Adriatico.

Il territorio di San Pietro Vernotico è parte dell'area pianeggiante nota come Piana Messapica o tavoliere di Lecce. Per la natura carsica del suolo, il territorio è privo di corsi d'acqua superficiali ma si connota per una ricca falda freatica, alimentata dalle precipitazioni invernali. La superficie è attraversata invece da alcuni canali di raccolta di acqua piovana. Il più grande è chiamato "Infocaciucci" ed ha origine in contrada Marrese presso Cellino San Marco e termina nel mare adriatico dopo un percorso di 15,3 km. Durante l'estate il canale è spesso secco, mentre, in inverno, in caso di precipitazioni, può straripare anche a causa del riempimento degli affluenti Foggia e Fosso.

La popolazione, in lieve decrescita, si è attestata nel 2012 con n. 13.880 unità. Nei mesi estivi si registra un discreto aumento della popolazione residente.



Il collegamento stradale principale è rappresentato dalla Strada Statale n. 16 "Brindisi – Lecce". Il centro è anche raggiungibile dalle strade provinciali interne: SP75 San Pietro V.co - Cellino San Marco, SP82 San Pietro V.co - Mesagne, SP83 San Pietro V.co - Tutturano, SP86 San Pietro V.co – Campo di Mare, e SP84 San Pietro V.co - Torchiarolo. Il centro abitato è circondato dalla SP84 variante circonvallazione est e della Via Paolo Ancora.

## Art.2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente progetto definisce le modalità, le condizioni e i termini per l'espletamento dei servizi di *analisi di rischio, progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione* da effettuarsi nell'ambito dell'intervento denominato "Bonifica e/o messa in sicurezza permanente della ex discarica per RSU in località Marciadare".

L'appalto in oggetto è definito "appalto di servizi tecnici" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 163/2006. Il contratto relativo ai servizi di che trattasi è da stipularsi "a corpo".

L'appalto riguarda anche l'organizzazione, la piena disponibilità dei mezzi ed attrezzature



necessarie per l'espletamento del servizio, affinché sia effettuato secondo le condizioni stabilite dalle vigenti normative e dal progetto del servizio e dai suoi allegati.

L'importo stimato delle opere oggetto del presente affidamento ammonta ad €. 1'000,000,00, compresi oneri per la sicurezza. Le opere da eseguire consistono nella "Bonifica e/o messa in sicurezza permanente della ex discarica per RSU in localita' Marciadare".

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

A) ANALISI DI RISCHIO (artt. 242 comma 4 del D.Lgs. 152/2006):

Applicazione della procedura di analisi di rischio sanitario-ambientale alla sorgente secondaria "suolo e sottosuolo" secondo quanto specificato dalla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006: calcolo delle concentrazioni soglia di rischio.

B) PROGETTAZIONE PRELIMINARE (artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del DPR n. 207/2010):

Predisposizione di progettazione preliminare generale per la bonifica e/o messa in sicurezza permanente del sito, che comprenda in ogni caso:

- individuazione fasi di intervento;
- definizione delle priorità di intervento;
- disamina delle tecnologie applicabili per l'eliminazione e/o il contenimento definitivo delle fonti di contaminazione ancora attive presenti nel sito;
- modalità esecutive di massima delle fasi di intervento e costi di massima degli interventi;
- eventuali test/prove e sperimentazioni e loro costi di massima;
- partecipazione in conferenze di servizi.

C) COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (art. 39 del DPR n. 207/2010 ed artt. 89 e 91 del D.Lgs. n. 81/2008):

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei seguenti compiti durante la progettazione dell'opera:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1;
- b) predispone un fascicolo *adattato alle caratteristiche dell'opera*, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008.

D) PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA (artt. da 24 a 43 del DPR n. 207/2010):

Predisposizione di progettazione definitiva ed esecutiva finalizzata al superamento delle criticità evidenziate e rilevate sul sito, mediante bonifica e/o messa in sicurezza dell'area, compresa la partecipazione in conferenze di servizi.

E) DIREZIONE DEI LAVORI (artt. 147, 148, 149 e 150 del DPR n. 207/2010):

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni normative e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto ed ha la responsabilità del coordinamento e della



supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti) o dal relativo regolamento DPR n. 207/2010. Egli dovrà:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006.

Tra i compiti del direttore dei lavori si evidenziano i seguenti:

1. dirigere una o più ditte nell'esecuzione di specifiche opere volte a realizzare il progetto preventivamente approvato dalla Pubblica Amministrazione;
2. la redazione dei SAL (stato avanzamento lavori), con mansioni da svolgere di natura quantitativa (computi delle opere eseguite) e di natura finanziaria.
3. la redazione di eventuali varianti in corso d'opera al progetto posto a base di gara;
4. il controllo e la verifica della corretta esecuzione dei lavori;
5. la redazione di verbali ed ordini di servizio.
6. La sospensione immediata dei lavori in caso di abusi edilizi e/o di lavori che possono minare la stabilità o la buona riuscita della costruzione

Il direttore dei lavori deve stilare un verbale di apertura del cantiere, redigere periodici verbali anche fotografici sull'esito dei lavori, deve segnalare al committente eventuali correzioni necessarie al buon esito dei lavori. Il direttore dei lavori è il responsabile della corretta esecuzione delle opere e sorveglia che il progetto, qualunque esso sia, venga rispettato. Attraverso visite periodiche al cantiere sorveglia che tutte le indicazioni del progetto siano attuate correttamente, impartendo anche per iscritto le necessarie disposizioni alla ditta esecutrice.

I seguenti assistenti, risponderanno della loro attività direttamente al direttore dei lavori:

- a) Direttore Operativo: assistente che collabora con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.
- b) Ispettore di Cantiere: assistente che collabora con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. Egli è presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

F) CONTABILITA' E MISURE (Titolo IX del DPR n. 207/2010):

Trattasi di tutte le attività connesse alla predisposizione dei documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto, come di seguito elencati:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;



- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'esecutore. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento.

**G) COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE** (art. 151 del DPR n. 207/2010 ed artt. 89 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008):

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei seguenti compiti durante l'esecuzione dell'opera:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  - verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
  - adegua il PSC ed il fascicolo dell'opera, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
  - organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  - verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  - segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 ed alle prescrizioni del PSC e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
  - nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al precedente punto, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  - sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- ~~nei casi di cui all'art. 90, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 il coordinatore per l'esecuzione,~~  
oltre a svolgere i suddetti compiti, redige anche il PSC e predispone il fascicolo dell'opera.

**Art.3 – AVVIO E DURATA DEL SERVIZIO**

L'avvio del servizio potrà essere effettuato nelle more della stipula del disciplinare d'incarico, ai sensi dell'art. 11, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006.

La durata dell'incarico sarà invece regolata dalle disposizioni contenute nel contratto d'appalto



sottoscritto dalla ditta esecutrice.

Durante l'intero periodo della esecuzione del contratto, l'amministrazione comunale potrà chiedere ed assegnare altri servizi non compresi nel presente progetto. In tal caso le parti concorderanno preventivamente tutte le necessarie modalità di esecuzione degli stessi e gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del Comune. In ogni caso, Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare direttamente ad altri professionisti l'esecuzione di qualsiasi servizio ulteriore non contemplato all'interno del presente progetto.

#### **Art.4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Il corrispettivo del presente appalto sarà stabilito, in via definitiva, a seguito delle risultanze dalle operazioni di gara e sarà valido per tutta la durata dell'appalto.

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto verrà effettuato ai sensi dell'art. 12 del *Contratto-Disciplinare d'incarico professionale*.

Ove per qualsiasi motivo non si dovesse dare corso all'intero appalto, l'onorario da corrispondere ai professionisti verrà ridotto proporzionalmente.

#### **Art.5 - REQUISITI DELL'AGGIUDICATARIO**

Il professionista aggiudicatario dovrà dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- 1) requisiti dettagliatamente indicati ai punti 16) e 17) del bando di gara;
- 2) i titoli di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico per la selezione dei professionisti.

#### **Art.6 - I COSTI DELLA SICUREZZA**

Per l'intervento in argomento vi è l'obbligo della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, si rammenta che il PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei "lavoratori", nonché la stima dei relativi costi.

Con il termine "lavoratori" si ritengono comprese tutte le figure, a qualunque titolo coinvolte, che dovranno effettuare le loro prestazioni all'interno dell'area di cantiere e, fra queste, anche quelle del direttore dei lavori e del coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione. Per quanto sopra, si ritiene che il costo della sicurezza relativo all'attività da effettuare in cantiere da parte dei citati soggetti, sia stato già adeguatamente inserito all'interno del costo dell'appalto.

Per quanto sopra, non si rilevano costi della sicurezza aggiuntivi da prevedere a carico dei suddetti professionisti.

#### **Art.7 - COSTO DEL PERSONALE E COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALI**

L'intervento in oggetto, trattando la mera analisi di rischio, progettazione, direzione lavori ed il coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, non richiede l'ausilio di ulteriore personale oltre agli affidatari della presente procedura. L'attività di supporto ai rilievi potrà essere eseguita, come di consueto, utilizzando il personale della ditta aggiudicataria, ed anche l'attività di elaborazione dei dati non richiede personale aggiuntivo.

Per quanto sopra, non si rileva alcun costo del personale da prevedere a carico dei professionisti aggiudicatari.

Con riferimento ai costi relativi alla sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'articolo 87, co. 4, ultimo

periodo D.Lgs 163/06, e' invece necessario indicare in sede di formulazione dell'offerta economica la quantificazione, sebbene siano compresi nel prezzo offerto. Si fa presente che i costi per la sicurezza dei lavoratori devono essere indicati qualsiasi sia l'importo attribuito, che tale indicazione costituisce *elemento essenziale* ai fini dell'ammissione alla gara e che tale valore deve essere congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

---

